

BGer 4A_105/2025 vom 10. März 2026

Bundesgericht, 2026-03-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_105_2025

FR: TF 4A_105/2025 du 10 mars 2026

IT: TF 4A_105/2025 del 10 marzo 2026

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con valore di lite superiore ai limiti fissati dall' art. 74 cpv. 1 LTF . Esso si rivela quindi da questo profilo ammissibile.

E. 2

Per costante prassi nell'ambito dell'applicazione della Convenzione di Lugano si tiene conto della giurisprudenza attinente sia alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sia al Regolamento CE 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12 del 16 gennaio 2001 pag. 1), che ha sostituito quest'ultima Convenzione (DTF 150 III 413 consid. 3.2; 139 III 232 consid. 2.2; 137 III 261 consid. 1.1.1, con rinvii).

E. 3.1

La Corte cantonale ha dapprima rilevato che l'attrice aveva fatto valere sia pretese contrattuali sia pretese extracontrattuali. Ha indicato che in tali casi, se si tratta unicamente di un conflitto di competenza nazionale, vi è un'attrazione della competenza e ne ha quindi dedotto che nel diritto svizzero, qualora i fori in concorrenza siano quelli internazionali, la soluzione, che reputa essere stata adottata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), di procedere a una suddivisione della giurisdizione a favore dei fori competenti risulta insoddisfacente. Ha quindi ritenuto che occorre determinare un unico foro per decidere l'intera controversia con un approccio che tenga conto della natura delle responsabilità invocate e degli elementi fattuali allegati dalla parte attrice. Ha pertanto considerato che il foro preponderante non è quello in materia di illeciti dolosi o colposi dell' art. 5 CLug , ma quello contrattuale - per altro esclusivo ed imperativo - dell' art. 20 CLug . Ha aggiunto che pure la CGUE ha stabilito, in applicazione del Regolamento CE 44/2001, che il foro dell'art. 20 cpv. 1 prevale su quello dell'art. 5 n. 3.

E. 3.2

La ricorrente afferma che le pretese fatte valere con la domanda subordinata di risarcimento danni traggono origine da norme penali (art. 143 cpv. 1, 143bis e 162 CP , art. 6 e 23 LCSl) e non presenterebbero alcun collegamento al rapporto contrattuale. Per questo motivo, sostiene la ricorrente, è sbagliato applicare "meccanicamente" l' art. 20 CLug , ma sarebbe dato il foro previsto dall' art. 5 n. 3 CLug .

E. 3.3

Giusta l' art. 5 n. 3 CLug la persona domiciliata nel territorio di uno Stato vincolato dalla presente convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla presente convenzione, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Nella sezione 5, intitolata competenza in materia di contratti individuali di lavoro, è stato instaurato un sistema di competenza che protegge la parte considerata debole, che va convenuta in giudizio innanzi al giudice del suo domicilio (GUADEMETS-TALLON/ANSEL, *Compétence et exécution des jugements en Europe*, 7aed., 2024, n. 301 seg.), e conseguentemente l' art. 20 cpv. 1 CLug recita che l'azione del datore di lavoro può essere proposta solo davanti al giudice dello Stato vincolato dalla presente convenzione nel cui territorio il lavoratore è domiciliato.

L'applicazione di tale norma presuppone l'esistenza di un contratto di lavoro nel senso definito autonomamente dalla Convenzione. Ciò significa che il lavoratore deve avere fornito per un certo periodo di tempo, a favore del datore di lavoro e sotto la direzione di quest'ultimo, prestazioni in contropartita delle quali ha ricevuto una retribuzione e deve essere stato legato da un nesso durevole che lo inseriva nell'ambito di una determinata organizzazione dell'attività del datore di lavoro (GUADEMETS-TALLON/ANSEL, op. cit., n. 337; sentenza della CGUE del 10 settembre 2015 C-47/14 Holterman Ferho, punto 45). Nel caso in cui sussiste un tale contratto di lavoro la CGUE ha già avuto modo di precisare che gli articoli da 18 a 21 del Regolamento CE 44/2001 ostano all'applicazione dell' art. 5 n. 1 e 3 del medesimo regolamento (sentenza Holterman Ferho, punti 49, 66 e 67; ALEXANDER R. MARKUS, *Rechtsprechung zum Lugano-Übereinkommen* (2015), in *Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht*, vol. 26 (2016), pag. 171).

In concreto giova innanzi tutto rilevare che l'esistenza di un contratto di lavoro nel predetto senso non è contestata e che la stessa ricorrente riconosce di avere presentato un cumulo di azioni con un fondamento contrattuale ed extracontrattuale contro il suo ex dipendente. In queste circostanze, alla luce di quanto precede, a torto essa pretende di poter adire il foro dell'asserito atto illecito perché nella domanda subordinata avrebbe chiesto - anche - il risarcimento del danno derivante da eventuali atti illeciti. Ne segue che la Corte cantonale ha correttamente individuato il foro internazionale, che si situa presso il domicilio del lavoratore. Non occorre pertanto esaminare la motivazione abbondanziale della sentenza impugnata concernente la competenza all'interno del Cantone Ticino nell'eventualità dell'esistenza di un foro in Svizzera.

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso si palesa infondato e in quanto tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.